



Ente Nazionale di  
Previdenza e Assistenza  
a favore dei Biologi

## REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI DEI COMPONENTI DEL CIG E DEL CDA ENPAB

Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali del 17 giugno 2025 n.7153

# ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo.

Art. 3 – Data delle elezioni.

Art. 4 – Predisposizione degli elenchi degli elettori e del materiale elettorale.

Art. 5 – Convocazioni e comunicazioni elettorali.

Art. 6 - Candidature CIG.

Art. 7 - Candidature CDA.

Art. 8 – Preferenze.

Art. 9 – Eleggibilità.

Art. 10 - Punti di assistenza centrale (PAC) e Punti di assistenza periferici (PAP).

Art. 11 – Predisposizione materiale elettorale ed organizzazione PAC e PAP.

Art. 12 – Operazioni di voto.

Art. 13 – Formalità relative al voto.

Art. 14 - Scrutinio.

Art. 15 – Verbale ed operazioni conclusive.

Art. 16 – Commissione elettorale e decisione delle contestazioni.

Art. 17 – Proclamazione degli eletti.

Art. 18 – Prima convocazione ed insediamento nelle cariche.

Art. 19 – Norma finale.

## ART. 1

### OGGETTO

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione degli Organi collegiali dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi.
2. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente per via telematica.
3. Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille e nel massimo di cinquanta unità, eletti mediante votazione segreta.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, dello Statuto dell'Ente, è costituito da cinque membri eletti mediante votazione segreta.

## ART. 2

### ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti all'Ente e gli iscritti pensionati che risultino tali alla data di indizione delle elezioni.
2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che risultino tali secondo quanto disposto dal precedente comma e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente.
3. Non godono dell'elettorato passivo gli iscritti all'Ente che sono componenti del Punto Assistenza Centrale (PAC) e dei Punti di Assistenza Periferici (PAP).

## ART. 3

### DATA DELLE ELEZIONI

1. Il Presidente dell'Ente, almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica, fissa la data delle elezioni che, nel rispetto del principio della contestualità potranno avere luogo in uno o più giorni consecutivi, nei sessanta (60) giorni dalla predetta scadenza; stabilisce altresì l'eventuale data di svolgimento delle elezioni in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera h)

dello Statuto, a distanza di non meno di dieci giorni dalla prima, escludendo in ogni caso dal computo il periodo feriale 1° agosto/15 settembre.

## ART. 4

### PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEL MATERIALE ELETTORALE

1. Contestualmente alla deliberazione di indizione delle elezioni, il Presidente dell'Ente sottopone alla convalida del Consiglio di amministrazione l'elenco degli aventi diritto al voto, costituito dai nominativi degli iscritti indicati al precedente art. 2.
2. Al fine di provvedere alle operazioni di voto il Consiglio di amministrazione, autorizzando le spese all'uopo necessarie, predispone ed approva quanto segue:
  - a. circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione;
  - b. avviso di convocazione che verrà trasmesso all'indirizzo PEC comunicato dall'iscritto e comunque pubblicato sul sito internet [www.enpab.it](http://www.enpab.it) nell'apposita sezione "elezioni" con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni in prima ed in seconda convocazione, insieme alle indicazioni utili per lo svolgimento delle elezioni.
  - c. il numero degli eleggibili per il Consiglio di indirizzo generale;
  - d. le modalità di presentazione delle candidature;
  - e. lo schema del verbale per le operazioni di voto.

## ART. 5

### CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONI ELETTORALI

1. Almeno quarantacinque (45) giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il Presidente dell'Ente dà incarico di provvedere ad inviare a ciascun avente diritto al voto con mezzo che ne comprovi la ricezione:
  - L'avviso di convocazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b);
  - La circolare illustrativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. a);
2. Nella convocazione elettorale dovranno essere indicati:

- luogo, giorno ed ora di apertura e chiusura del Punto Assistenza Centrale (PAC) e dei Punti Assistenza Periferici (PAP), questi ultimi se istituiti, della prima e della seconda convocazione;
- le norme per il voto on line;
- le modalità di presentazione delle candidature.

## ART. 6

### CANDIDATURE CIG

1. I componenti del Consiglio d'indirizzo generale sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti in ambito nazionale, in ragione del numero delle preferenze ottenute dal candidato.
2. Non più di un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale potrà essere eletto tra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, secondo quanto disposto dallo Statuto all'art.6, comma 2, lett. l).
3. Tutti gli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Biologi, aventi diritto all'elettorato passivo di cui al precedente art. 2, possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di indirizzo generale.
4. Ciascuna lista, identificata da un motto e/o un simbolo, per il Consiglio di indirizzo generale deve essere sottoscritta su moduli predisposti dall'Ente con allegazione del documento di identità del sottoscrittore, da almeno 150 iscritti all'ENPAB aventi diritto al voto, non candidati.
5. Il numero massimo di candidati in ciascuna lista non può superare di 1/3 il numero degli eleggibili e non è richiesto un numero minimo di candidati. Nelle liste dovrà essere garantita una presenza del genere meno rappresentativo non inferiore ad 1/3 del numero dei candidati.
6. Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.14 dello Statuto. Le liste devono contenere i dati anagrafici e di iscrizione all'ENPAB oltre ad indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art.1 D. Lgs.103/96.
7. Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di indirizzo generale devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'ENPAB, successivamente alla data di indizione delle elezioni e, comunque, entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Il Consiglio di amministrazione verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, con i nominativi dei candidati ed i loro dati

anagrafici, ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficienti, ai PAP se istituiti e al PAC.

8. Le liste non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.

## ART. 7

### CANDIDATURE CDA

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti in ambito nazionale, in ragione del numero delle preferenze ottenute dalla lista di appartenenza.
2. Ciascuna lista è composta di sette candidati.
3. Non più di un consigliere del Consiglio di amministrazione potrà essere nominato fra gli iscritti all'Ente di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
4. Tutti gli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Biologi, aventi diritto all'elettorato passivo di cui al precedente art. 2, possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di amministrazione.
5. Ciascuna lista, identificata da un motto e/o da un simbolo, per il Consiglio d'amministrazione deve essere sottoscritta su moduli predisposti dall'Ente con allegazione del documento di identità del sottoscrittore da almeno 150 iscritti all'ENPAB aventi diritto al voto e non candidati.
6. Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.14 dello Statuto. Le liste devono contenere i dati anagrafici e di iscrizione all'Enpab oltre ad indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art.1 del D. Lgs.103/96.
7. Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio d'amministrazione devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'ENPAB, successivamente alla data di indizione delle elezioni e comunque entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
8. Il Consiglio di amministrazione, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine e con i nominativi dei candidati ed i loro dati anagrafici, ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai PAP se istituiti e al PAC.
9. Le liste non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.

## ART. 8

### PREFERENZE

1. Per il Consiglio di Indirizzo Generale si potranno esprimere preferenze per i candidati indicati nella singola lista in un numero massimo corrispondente a quello degli eleggibili, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
2. Le preferenze potranno essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista CIG.
3. Per il Consiglio di Amministrazione si potranno esprimere un numero massimo di cinque preferenze per i candidati corrispondente agli eleggibili.
4. Le preferenze potranno essere accordate esclusivamente al candidato o ai candidati inclusi nella medesima lista CDA, nel qual caso verrà attribuito un voto anche alla lista di appartenenza, ovvero esclusivamente ad una delle liste ammesse anche senza espressione di preferenza per i candidati.

## ART. 9

### ELEGGIBILITA'

1. Per il Consiglio di indirizzo Generale risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino alla concorrenza del numero di consiglieri eleggibili.
2. In caso di parità di voti, risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'ENPAB o in subordine, il più anziano di età.
3. Per il Consiglio di Amministrazione risulterà vincitrice la lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista risulteranno eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, il più anziano di iscrizione all'ENPAB, in subordine, il più anziano di età.

## ART. 10

### PUNTO ASSISTENZA CENTRALE (PAC) E PUNTI DI ASSISTENZA PERIFERICI (PAP)

1. Gli aventi diritto al voto di cui all'art. 4, comma 1, possono esercitare tale diritto presso il Punto Assistenza Centrale (PAC), istituito nella sede dell'Ente, ovvero presso uno dei Punti di Assistenza Periferici (PAP) se istituiti, secondo le modalità previste dal successivo art. 12.
2. Almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione individua i locali idonei ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità delle operazioni elettorali, presso i quali potrebbero essere istituiti i PAP per l'espressione del voto on line.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'istituzione del PAP in relazione al numero degli iscritti ed alla realtà territoriale.

## ART. 11

### PREDISPOSIZIONE MATERIALE ELETTORALE E ORGANIZZAZIONE PAC E PAP

1. Otto giorni prima dello svolgimento delle elezioni il Consiglio di amministrazione nomina i componenti del PAC costituito da un Responsabile, quattro assistenti e quattro supplenti, scelti tra gli elettori non candidati.
2. Entro la data di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nomina tra gli iscritti all'Ente stesso, non candidati, un Responsabile e due assistenti per ciascun PAP, eventualmente istituito.
3. Per ciascun componente responsabile del PAC e dei PAP viene nominato un supplente.
4. Nel PAC ed in ogni PAP devono essere garantiti:
  - a. la disponibilità di strutture informatiche adeguate all'espressione del voto degli aventi diritto;
  - b. l'adeguata esposizione delle liste dei candidati e della circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali di cui al presente regolamento;
  - c. l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto al fine di garantire l'assoluta segretezza dello stesso voto;

## ART. 12

### OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto dovranno svolgersi nell'arco di tempo determinato nel precedente art. 3 per almeno otto ore al giorno.
2. Le elezioni si svolgono a voto segreto, e senza ammissioni di deleghe, nei giorni e nell'orario indicati nell'avviso di convocazione presso il PAC, i PAP - se istituiti - e qualunque postazione informatica. L'iscritto accederà dal sito [www.enpab.it](http://www.enpab.it) - all'AREA ELEZIONI ENPAB in cui sono presenti le schede elettorali con le liste del Consiglio di indirizzo generale e quelle del Consiglio di amministrazione con i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
3. La chiusura delle votazioni deve avvenire nello stesso giorno e nella stessa ora, così come fissati dal Consiglio di amministrazione.

## ART. 13

### FORMALITÀ RELATIVE AL VOTO

1. Il responsabile del PAC ed i responsabili dei PAP ammettono al voto l'elettore.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto mediante qualunque connessione internet collegandosi al sito [ww.enpab.it](http://ww.enpab.it), e quindi all'AREA ELEZIONI ENPAB.

## ART. 14

### SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio senza soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto. In prima convocazione accertato il numero complessivo di coloro che hanno votato, il Responsabile del PAC, qualora i votanti siano almeno un terzo degli elettori, dà inizio alle operazioni di scrutinio, coadiuvato dagli assistenti.
2. Qualora invece, dalla consultazione di cui al comma 1, risulti che il numero dei votanti è inferiore ad un terzo degli elettori, il Responsabile del PAC rinvia le operazioni elettorali alla data fissata per la seconda convocazione che risulteranno valide indipendentemente dal numero dei votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6 comma 2, lettera h) dello Statuto Enpab.

3. Il Responsabile del PAC dà inizio allo scrutinio elettronico procedendo prima con quello relativo alla votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e successivamente a quello per le elezioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

## ART. 15

### VERBALE ED OPERAZIONI CONCLUSIVE

1. Ultimato lo scrutinio, il Responsabile del PAC chiude il verbale delle operazioni e ne predispone due copie sottoscrivendole in ogni foglio insieme agli assistenti del PAC.
2. Una copia del verbale viene trasmessa al Presidente dell'Ente a cura del Responsabile del PAC.
3. Il Presidente dell'Ente, preso atto dei nominativi degli eletti, comunica loro, mediante PEC, di trasmettere, entro i successivi quindici (15) giorni – con PEC – specifica autocertificazione di sussistenza delle condizioni di cui all'art.14 co.4 lettere a); b); c) dello Statuto.

## ART. 16

### COMMISSIONE ELETTORALE E DECISIONE DELLE CONTESTAZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione nomina la Commissione elettorale che sarà composta da cinque (5) biologi, non candidati, iscritti all'ENPAB.
2. Tutte le questioni inerenti alle operazioni di voto e le relative contestazioni vengono decise dalla suddetta Commissione elettorale.

## ART. 17

### COMMISSIONE ELETTORALE E DECISIONE DELLE CONTESTAZIONI

1. La Commissione, esaminate le attestazioni prodotte dall'Ente per ciascun candidato eletto relative alle condizioni di onorabilità e professionalità di cui all'art. 14 co. 2 e co. 4 lett. d) ed e) dello Statuto - nonché delle autocertificazioni di cui all'art. 15 co.3 del presente Regolamento - comunica l'esito al Presidente dell'Ente.
2. Il Presidente dell'Ente, acquisito l'esito della procedura di cui al paragrafo precedente, proclamerà eletti al Consiglio di indirizzo generale i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti, proclamerà eletti al Consiglio di amministrazione i candidati che nell'ambito

della lista che ha ricevuto il maggior numero di voti avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

3. In caso di parità è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente o, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età.
4. La proclamazione è raccolta in apposito verbale e viene resa pubblica mediante avviso affisso nei locali dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente stesso.
5. La proclamazione viene altresì comunicata a ciascun eletto con un mezzo che ne comprovi la ricezione.
6. I risultati delle elezioni sono, quindi, comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'iscrizione degli eletti nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al Decreto del Ministero del Lavoro 2 maggio 1996, n. 337.

## ART. 18

### PRIMA CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO NELLE CARICHE

1. Il Presidente uscente dell'Ente convoca, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale ed il nuovo Consiglio di amministrazione.

## ART. 19

### NORMA FINALE

1. Tutte le spese necessarie all'applicazione del presente Regolamento sono a carico dell'Ente.
2. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. La presentazione del ricorso non sospende la validità delle elezioni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, in data 16 luglio 1997.